



Il Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR)

La Dovuta Diligenza (*Due Diligence*)
nel settore forestale



Per **legno di provenienza illegale** si intende quello ottenuto **violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione/raccolta.**

Ai sensi del Regolamento EUTR la «**legislazione applicabile**» è quella in vigore nel Paese di produzione del legno o prodotti derivati per quanto concerne le seguenti materie:

- i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
- i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
- il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
- i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname,
- la legislazione in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.



Soprattutto in un'ottica di globalizzazione, il legno illegale ha sempre effetti negativi sulle risorse forestali disponibili, sulle popolazioni locali e sui principi di gestione sostenibile, determinando i seguenti **impatti** a carico di alcuni singoli soggetti/Istituzioni o per l'intera collettività:

- **economici** (sottrazione di proventi e introiti legittimi),
- **ambientali** (deforestazione, riduzione o scomparsa della biodiversità, cambiamenti climatici),
- **sociali** (conflitti sull'uso delle terre, perdita di autonomia delle comunità locali).



Alcuni dati del fenomeno:

Fino all'80% del legname raccolto nelle foreste di alcune aree tropicali è illegale e/o tagliato senza permessi regolari.

Circa il 20% del legname immesso nell'Unione Europea è di origine illegale (*fonte: Parlamento Europeo, 2010*)

Il 15% del legname a destinazione energetica importato nell'Unione Europea, prevalentemente da Russia, Indonesia e Cina, ha provenienza illegale (*fonte: WWF, 2006*).

**Dal 2009 l'Italia è
il principale importatore di legname in Europa
e il quarto al Mondo!**





Sin dal 2003 in UE è stato attivato un percorso per contrastare il mercato del legno illegale proponendo o emanando:

- il **Piano di Azione FLEGT** (acronimo di *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* cioè l'applicazione delle normative, la *governance* e il commercio nel settore forestale)
- il **Regolamento UE n. 2173/2005** del Consiglio d'Europa **per le licenze FLEGT** (documenti verificabili e non falsificabili che attestano la conformità di una partita di legname alle prescrizioni normative vigenti nel Paese d'origine)
- **Accordi Volontari di Partenariato** (*Voluntary Partnership Agreement - VPA*) per la definizione di licenze FLEGT di esportazione. A norma del suddetto Regolamento, i Paesi firmatari di un VPA possono esportare nel territorio UE soltanto partite di legno e prodotti da esso derivati muniti di licenza FLEGT.

Per approfondimenti su FLEGT e VPA vedi anche:

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-flegt-briefing-note-1-200404_it.pdf



A ciò si aggiunge

Il **Regolamento UE n. 995/2010 - EU Timber Regulation (EUTR)** o «**Regolamento Legno**» o «**Regolamento sulla Dovuta Diligenza**», un provvedimento specifico per contrastare l'immissione di legno o prodotti da esso derivati di origine illegale all'interno della UE.

Tale Regolamento obbliga i **soggetti economici che immettono per la prima volta nel mercato UE legno o prodotti da esso derivati** ad adottare un **Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)** basato sull'applicazione di una serie di misure finalizzate all'analisi e valutazione della legalità dei prodotti commercializzati.

Il Regolamento UE n. 995/2010 prevede inoltre di dover **assicurare la tracciabilità** dei flussi commerciali delle merci considerate.



In sintesi, il Regolamento EUTR impone tre **obblighi principali**:

- Vieta l'immissione nel mercato UE di legno (e prodotti da esso derivati) raccolto illegalmente;
- Richiede agli operatori che immettono per la prima volta legno e prodotti da esso derivati nel mercato UE di esercitare la Dovuta Diligenza (*Due Diligence*);
- Ai fini della tracciabilità, prevede che operatori e commercianti tengano un registro dei loro fornitori e clienti (ad esclusione dei consumatori finali privati).





Dalla sua data di emissione (ottobre 2010) il **Regolamento EUTR** mira a “combattere il taglio illegale e il commercio collegato a tale attività” ed è diventato **obbligatorio per tutti gli operatori UE** a partire dal **3 marzo 2013**.

Il Regolamento interessa il legno o prodotti da esso derivati **indipendentemente dalla loro origine extra o intra UE.**





I prodotti ai quali si applica il Regolamento EUTR sono riportati nel suo allegato e classificati in base al Regolamento (CEE) n. 2658/87 (sui codici TARIC, nomenclatura combinata, tariffa doganale comune e tariffa integrata delle Comunità europee).

In pratica il Regolamento EUTR riguarda pressoché tutti i materiali e prodotti legnosi.

Sono al momento esclusi solo:

- la carta stampata,
- i prodotti che hanno completato il loro ciclo di vita e che sono destinati al riciclo o recupero energetico altrimenti smaltiti come rifiuti (ad es.: legno e carta da macero),
- bambù, *rattan* e prodotti derivati,
- il materiale da imballaggio usato di fatto per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto (ad esclusione degli imballaggi commercializzati privi del contenuto),
- in generale, tutto ciò che è consumato prima di entrare nel mercato,
- i prodotti provvisti di licenze FLEGT o CITES,
- ogni altro prodotto non incluso all'Allegato I del Regolamento CEE 2658/87.



Il CODICE TARIC è un codice numerico che serve ad identificare in modo univoco e condiviso un determinato prodotto.


Una specifica Convenzione internazionale ha introdotto un sistema armonizzato di codifica e designazione delle merci. Esso è strutturato in 21 sezioni merceologiche, ripartite in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci differenti in funzione di uno specifico prodotto; queste ultime identificano con maggior dettaglio il prodotto tramite un ulteriore codice a 6 cifre.

Tutti i prodotti legnosi rientrano nella Sezione IX, capitolo 4400 LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO.

Ad esempio, la categoria merceologica «tronchi di pioppo» viene identificata come 4403 9700 00.



Esempi di prodotti soggetti al Regolamento EUTR con relativi codici TARIC





I prodotti provvisti di licenza FLEGT o di certificato CITES sono considerati automaticamente conformi all'EUTR

CITES (o Convenzione di Washington) è l'acronimo di *Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora* - Convenzione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via di estinzione.

Un certificato CITES è una vera e propria licenza internazionale per commercializzare, detenere, trasportare e lavorare specie (e prodotti ottenuti) che fanno parte degli elenchi della Convenzione.

COMUNITÀ EUROPEA		LICENZA/CERTIFICATO N. _____								
3	1. Capazione/Esportazione	<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE	2. Ultime giorni di validità							
		<input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE								
3a	2. Importatore	<input type="checkbox"/> REIMPORTAZIONE	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione							
		<input type="checkbox"/> ALTRO:								
3b	3. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell' allegato A	4. Sesso di presentazione	7. Autorità emittente							
		5. Paese di importazione								
4a	6. Descrizione degli esemplari (compresi marcatore, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità							
		11. Appendice CITES	12. Allegato C2							
4b	21. Nome scientifico della specie	13. Paese di origine	14. Scopo							
		15. N. scanso	17. Data di rilascio							
4c	22. Nome comune della specie	16. Paese di ultima reimportazione	18. N. di certificato							
		19. N. di esemplari	20. Data di rilascio							
4d	23. Annotazioni particolari	La presente licenza/permesso è valida soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione di trasporti di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme convenzioni gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)								
		24. La documentazione di esportazione del paese di origine/ importazione: <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'autorità di rilascio <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione	25. La documentazione di importazione: <input type="checkbox"/> reimportazione <input type="checkbox"/> importazione dalle merci di cui sopra è autorizzate viva e morto/ultraviva							
4e	26. N. della lettera di trasporto aereo	Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione								
		27. Rilasciato all'ufficio doganale	Luogo e data del rilascio							
4f	28. Ritenuto all'ufficio doganale	Firma e timbro ufficiale								
		<table border="1"> <tr> <td>Quanti esemplari netti (kg) effettivamente importati e / o esportati</td> <td>Numero di animali ammessi durante il trasporto</td> <td>Decorrenza doganale Tipo:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Numero:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Data:</td> </tr> </table>	Quanti esemplari netti (kg) effettivamente importati e / o esportati	Numero di animali ammessi durante il trasporto	Decorrenza doganale Tipo:			Numero:		
Quanti esemplari netti (kg) effettivamente importati e / o esportati	Numero di animali ammessi durante il trasporto	Decorrenza doganale Tipo:								
		Numero:								
		Data:								

Per approfondimenti sulla Convenzione e il certificato CITES vedi anche:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2022503>